



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

### ORDINANZA N. 8/2020

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO E DEL PARCO GIOCHI COMUNALI.**

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**DATO ATTO** che col DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*.

**CONSIDERATO** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

#### **RICHIAMATI:**

- il DPCM 01 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020

**CONSIDERATO** quindi che si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**RITENUTO**, quindi, di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 25 marzo incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi funerari di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione, ammettendo l'ingresso, in relazione alle suddette funzioni, con l'osservanza e nel rispetto degli obblighi di cui ai DPCM sopra citati;

**DATO ATTO** che, per le stesse motivazioni, si ritiene di disporre inoltre la chiusura al pubblico del parco giochi comunale;

**RICHIAMATO** il comma 4 dell'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

**LA CHIUSURA** al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 25 marzo incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi funerari di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione, ammettendo l'ingresso, in relazione alle suddette funzioni, con l'osservanza e nel rispetto degli obblighi di cui ai DPCM in narrativa citati;

**LA CHIUSURA** al pubblico del parco giochi comunale sino al giorno 25 marzo incluso

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune e con ogni mezzo idoneo di informazione;

### **E' FATTO OBBLIGO**

a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Comunale, li 16 marzo 2020.*

*Il Sindaco  
Alessandro Mognaz  
(firmato digitalmente)*